

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 332
a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Giacinti
presentata in data 19 dicembre 2019

MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 34/1992)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) le parole: “, anche in variante al PRG, sono approvati in via definitiva dal consiglio comunale con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 15 e dall'articolo 26 della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “sono adottati e approvati in via definitiva dalla giunta comunale se conformi al PRG o qualora soddisfino le condizioni previste dalla procedura del comma 5 dell'articolo 15; negli altri casi sono adottati e approvati dal consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 26.”

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/1992 le parole: “sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale” sono sostituite dalle parole: “sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 34/1992 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. In attuazione del comma 1 bis dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ai fini dell'univoca applicazione del numero 2) del primo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1444/1968 i Comuni, ove non previsto dal piano regolatore vigente, definiscono, con apposito atto da assumere con le modalità dell'articolo 26, l'altezza massima dei nuovi edifici nella zona territoriale omogenea B), anche se altrimenti denominata.

6 ter. L'altezza massima degli edifici stabilita dai Comuni ai sensi del comma 6 bis è determinata in coerenza con l'altezza massima prevalente degli edifici preesistenti e circostanti, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e igienico-sanitarie esistenti in tali zone omogenee, o in loro parti perimetrate per tale finalità dall'atto assunto ai sensi del comma 6 bis.”.

4. Al comma 10 dell'articolo 26 della l.r. 34/1992 dopo le parole: “strumenti urbanistici generali comunali” sono aggiunte le seguenti: “che non soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della procedura del comma 5 dell'articolo 15”.

5. L'atto indicato al comma 6 bis dell'articolo 21 della l.r. 34/1992, così come aggiunto dal comma 3, è adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 2

(Modifica alla l.r. 7/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente commissione consiliare, approva entro il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale.”.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 15/1997)

1. Il secondo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente: “Alla determinazione delle quote da assegnare ai singoli Comuni secondo le modalità di cui al precedente periodo, provvede annualmente con proprio atto il dirigente della competente struttura della Giunta regionale. La corresponsione di quanto spettante ai Comuni ai sensi del comma 4 ter costituisce per gli stessi Comuni quota parte della corrispondente misura compensativa prevista per gli impianti di smaltimento ai sensi del numero 2) lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).”.

Art. 4

(Modifica alla l.r. 20/2001)

1. Dopo l'articolo 38 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), nel Capo V è inserito il seguente:

“Art. 38 bis 1 (Interventi di sostegno del welfare aziendale)

1. Nell'ambito delle iniziative per la promozione del welfare aziendale di cui al vigente CCNL 2016-2018 la Regione, previa convenzione che disciplina l'ambito di destinazione delle risorse pubbliche, può erogare annualmente un contributo finanziario e può concedere in comodato l'uso di beni regionali a favore del CRAL - Regione Marche.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nell'ambito della disponibilità di bilancio.”.

Art. 5

(Modifica alla l.r. 32/2001)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile) è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione per il rafforzamento della risposta del sistema di protezione civile, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione:

- a) eroga contributi alle organizzazioni di volontariato finalizzati al mantenimento in efficienza e al potenziamento della capacità operativa;
- b) eroga contributi ai Comuni finalizzati ad incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
- c) eroga contributi agli Enti locali volti a fronteggiare i primi interventi di somma urgenza relativamente alle emergenze previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 1/2018.”.

Art. 6

(Modifica alla l.r. 15/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzioni del sistema regionale del servizio civile), le parole: “nazionale o” sono soppresse.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 5/2012)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è inserita la seguente:

“b bis) all'acquisto di autoveicoli per il trasporto o l'accompagnamento in sicurezza degli atleti;”.

2. Dopo l'articolo 14 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis (Contributi a società ed associazioni sportive dilettantistiche)

1. La Giunta regionale può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI e dal CIP, per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo le modalità, i criteri e le priorità individuati dal Programma

annuale di cui all'articolo 7 che tengono conto altresì del numero dei tesserati e delle attività delle società e associazioni richiedenti.

3. I vincoli temporali di destinazione d'uso e di inalienabilità, nonché le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'alienazione anticipata dei mezzi acquistati con la compartecipazione di risorse pubbliche, sono definiti secondo i criteri e le modalità individuati dal Programma annuale di cui all'articolo 7 che prevedono a carico dei beneficiari l'obbligo di trascrizione presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) di una formale annotazione contenente i vincoli suddetti, per l'intera vita tecnica degli stessi mezzi. I beneficiari possono procedere all'alienazione anticipata dei beni medesimi previa autorizzazione della Regione. L'eventuale alienazione anticipata comporta la restituzione proporzionale dei contributi.”.

Art. 8

(Modifica alla l.r. 19/2015)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è inserito il seguente:

“5 bis. A decorrere dell'entrata in vigore del Catasto unico regionale, di cui all'articolo 12, fino al 30 luglio 2020, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5 è stabilito in centoventi giorni.”.

Art. 9

(Modifica alla l.r. 4/2019)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2019, n. 4 (Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche) è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Disciplinare di concessione)

1. Fatte salve le condizioni direttamente riconducibili dall'applicazione della normativa statale, gli oneri contenuti nel disciplinare di concessione delle derivazioni di acqua pubblica relative ai mulini storici delle Marche sono fissati in misura tale da non compromettere la redditività e la funzione produttiva dei mulini stessi.”.

Art. 10

(Modifica alla l.r. 17/2019)

1. All'articolo 10 della legge regionale del 27 giugno 2019 n. 17 (Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione), le

parole: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore,” sono sostituite dalle parole: “Entro il 31 dicembre 2020”.

Art. 11
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.